

### C) CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

1) Con esclusivo riferimento alle specifiche fattispecie di seguito indicate, il numero di lavoratori occupati con contratto di somministrazione a tempo determinato non può superare il 18% in media annua dei lavoratori occupati nell'impresa alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nelle seguenti ipotesi tassative:

- a) esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva
- b) operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti
- c) copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell'organizzazione d'impresa.

Tale percentuale è aumentata al 30% in media annua per le imprese operanti nei territori del Mezzogiorno così come individuati dal D.P.R. n. 218 del 6/3/1978.

Nel caso in cui il rapporto percentuale di cui ai commi precedenti dia un numero inferiore a 10 le imprese potranno occupare con contratto di somministrazione a tempo determinato fino a 10 prestatori di lavoro. I limiti percentuali di cui al presente articolo, riferiti alle medesime fattispecie, potranno essere modificati a livello aziendale.

2) L'accensione di contratti di somministrazione per la sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, ai sensi delle disposizioni del Testo Unico n.151/2001 delle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, può avvenire anche con anticipo fino a 2 mesi rispetto al periodo di inizio del congedo, al fine di consentire l'affiancamento.

3) Ai fini della informativa da rendere alle RSU inerente l'utilizzo del contratto di somministrazione si richiamano le norme di legge e quelle già definite nel presente CCNL.

4) Nelle imprese nelle quali è in atto il Premio di partecipazione di cui all'art. 48 lo stesso verrà applicato ai prestatori di lavoro in somministrazione secondo criteri e modalità definiti nell'ambito della contrattazione di secondo livello.

5) Il prestatore di lavoro in somministrazione deve essere informato sui rischi per la sicurezza, la salute e l'ambiente connessi alle attività poste in essere e addestrato all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale è assunto in conformità alle disposizioni recate nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'impresa, in ogni caso, osserverà anche nei confronti dei prestatori di lavoro in somministrazione tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti. Ai lavoratori somministrati, compete un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello operanti nell'impresa.

6) Le imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 non potranno stipulare contratti di somministrazione.

**D) RAPPORTO DI I**

1) In relazione a quar  
tende part-time il r  
spetto a quello sta  
naio 2016, regolat

2) Il contratto di lavo  
no essere indicati:  
a) le mansioni e c  
b) la durata della |  
riferimento al c  
quanto previst  
Nel caso di lavoro  
avvenire tramite ri  
orarie prestabilite.

3) Le Parti del contra  
punto 8), possono  
della collocazione  
zione in aumento

4) All'atto della stip  
lavoratore sui rifle  
n.81/2015.

5) In relazione a que  
tante ai lavoratori  
(R.O. x hs)/40  
(R.O. = Retribuzio  
no; hs = numero c  
La retribuzione o  
come sopra calcc  
x hs)/40.